

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno (di seguito anche il "COA"), preso atto del regolamento e delle linee guida inerenti alla figura del curatore speciale del minore proposti dalla Camera Minorile Picena, successivamente discussi e condivisi con l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia di Ascoli Piceno, intende predisporre un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari (TM, TO, Procura, Ufficio GIP) contenente i nominativi dei soggetti qualificati e autorizzati a svolgere la funzione di curatore del minore in ambito civile e penale.

Al fine di garantire l'affidabilità dell'Elenco e l'iscrizione nello stesso di professionisti qualificati, dotati delle idonee competenze, nonché di assicurare la permanenza nello stesso di soggetti che svolgano adeguata e specifica attività di formazione e aggiornamento e/o che possano dimostrare di assumere e svolgere in maniera non meramente occasionale la funzione di curatore speciale del minore dinanzi al TM e ai TO, si ritiene indispensabile adottare il presente regolamento (di seguito il "Regolamento").

Art. 1. ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE

Scopo del presente Regolamento è l'istituzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno dell'Elenco Ufficiale dei Curatori Speciali del Minore (di seguito per brevità "Elenco") e la regolamentazione dei requisiti di accesso, permanenza ed eventuale esclusione.

Ai fini della prima predisposizione dell'Elenco il COA procederà a pubblicare sul proprio sito internet, con adeguato preavviso, una richiesta di manifestazione di interesse all'esito della quale gli avvocati che ritengono di possedere i necessari requisiti, dovranno formulare la domanda di iscrizione in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 3.

Art. 2 REQUISITI DI ISCRIZIONE

2.1 Anzianità di iscrizione nell'albo degli avvocati

Presupposto per l'iscrizione nell'Elenco è l'aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno 5 (cinque) anni oppure, in alternativa, di durata inferiore, salvo dimostrazione di aver svolto, nell'ultimo biennio, almeno dieci casi in materia di famiglia o di aver svolto almeno 5 (cinque) incarichi come curatore del minore.

2.2. Qualificazione professionale

Avranno diritto a essere iscritti nell'Elenco, all'esito di valutazione effettuata dal COA, gli avvocati che, alternativamente:

a) avranno frequentato proficuamente, successivamente all'istituzione dell'Elenco, un corso di formazione specifico sulla materia del curatore speciale del minore organizzato da Enti e Associazioni, accreditato da un Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF e di durata non inferiore a 24 (ventiquattro) ore o, in alternativa, un corso biennale di alta formazione in diritto di famiglia e/o dei minori;

b) possano dimostrare, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o alla data di richiesta di iscrizione all'Elenco, di aver frequentato, nei 5 (cinque) anni antecedenti l'istituzione del presente Regolamento un corso di formazione specifico sulla materia del curatore speciale del minore organizzato da

Enti e Associazioni, accreditato da un Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF e di durata non inferiore a 24 (ventiquattro) ore o, in alternativa, un corso biennale di alta formazione in diritto di famiglia e/o dei minori;

c) possano dimostrare, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di rispettare, congiuntamente, i seguenti requisiti:

i. aver frequentato proficuamente un corso avente ad oggetto la formazione specifica della figura del Curatore speciale del minore organizzato da Enti e Associazioni, accreditato da un Consiglio locale o CNF, in un periodo compreso tra il 2005 e il 2015;

ii. aver esercitato il ruolo di curatore speciale del minore in ambito civile e/o penale in almeno 2 (due) procedimenti diversi all'anno nell'ultimo biennio o, in alternativa, aver svolto, sempre nell'ultimo biennio, regolare attività di aggiornamento formativo specifico sulla materia del curatore, della durata complessiva di almeno 6 (sei) ore (con la precisazione che i due obiettivi, pur se singolarmente non soddisfatti, potranno essere oggetto di cumulo ai fini della valutazione della sussistenza del presente requisito);

d) possano dimostrare, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di aver esercitato il ruolo di curatore speciale del minore in ambito civile e/o penale in almeno 8 (otto) procedimenti diversi nell'ultimo triennio.

2.3 Altri requisiti

Per poter essere iscritti nell'Elenco è altresì necessario:

- i. non aver subito condanne a livello disciplinare;
- ii. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
- iii. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- iv. essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di crediti formativi;
- v. essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione di polizza RC professionale adeguata ai parametri di legge.

Art. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione sarà formulata su apposito modello predisposto dal COA, reperibile presso il sito internet, e dovrà essere presentata secondo le indicazioni e le modalità in esso previsti.

La domanda dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici.

La domanda dovrà contenere altresì l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'iscrizione, secondo il modulo che sarà a tal fine reso disponibile presso il COA, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679.

Il COA procederà alla valutazione della domanda e alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa, salvo richiesta di documenti integrativi; all'esito della valutazione, ove positiva, il COA rilascerà il relativo certificato di iscrizione.

L'Elenco sarà diviso in due sezioni, afferenti alla materia civile e penale, e l'avvocato potrà scegliere se effettuare l'iscrizione in entrambe le sezioni o solo in una di esse.

Art. 4. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE PER LA SPECIFICA FUNZIONE

L'avvocato iscritto è cancellato dall'Elenco se in un anno solare non consegue 5 (cinque) crediti di aggiornamento permanente nella materia del diritto di famiglia e di minori.

L'iscrizione viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo.

La cancellazione non ha luogo se il mancato conseguimento dipende da causa di forza maggiore, da accertare da parte del COA.

I crediti di aggiornamento permanente possono essere conseguiti come segue:

a) categoria A:

i. partecipazione a seminario o corso accreditato da un COA o dal CNF o auto accreditati da Associazioni a ciò autorizzate:

ii. altre attività e autoformazione come individuate dall'art. 13 Regolamento CNF nr. 6 del 16 luglio 2014

b) categoria B: svolgimento di incarico di curatore in procedimento civile o penale: 3 crediti per ciascun incarico

Il COA potrà emanare successivi regolamenti per disciplinare specifici aspetti dell'aggiornamento permanente.

Art 5. TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco:

- riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica, i recapiti telefonici dell'avvocato.

- è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati ed è liberamente consultabile.

- è trasmesso dal COA al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno e al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Ancona.

Art. 6. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto all'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali o deontologiche degli iscritti all'Elenco e/o agli obblighi e ai principi previsti nel Protocollo del curatore speciale che viene approvato contestualmente al presente Regolamento e che al momento della domanda di iscrizione si intende automaticamente accettato dal richiedente.

Sarà inoltre soggetto alla cancellazione dall'Elenco:

- l'avvocato che non rispetti gli obblighi di aggiornamento permanente di cui al precedente art. 4, salvo il caso di successiva sua riammissione in tale articolo previsto;

- l'avvocato che, nel corso di un anno, rifiuti per 3 (tre) volte di assumere la nomina a curatore speciale;

- in generale, l'avvocato che cessi di detenere i requisiti previsti nel presente Regolamento per l'iscrizione all'Elenco.

In ogni caso il COA procederà con cadenza triennale alla revisione dell'Elenco e alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nello stesso, adottando all'esito ogni opportuna decisione.

Art. 7. REGISTRO DELLE NOMINE DEI CURATORI SPECIALI

Presso il COA sarà tenuto il registro delle nomine dei curatori, previamente consultabile dai Giudici che debbano e/o valutino opportuno procedere alla nomina di un curatore speciale, anche al fine di porre in essere strumenti utili a consentire, ove possibile, una rotazione e turnazione nelle nomine.